

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere
Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26034** del Registro di
Segreteria, promosso da A. M., nata a Omissis (Omissis) il Omissis,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Pateri, presso il cui studio sito in
Cagliari, Via Alghero, nr. 29, ha eletto domicilio, avverso la determinazione
dell'INPS, sede di Cagliari, del 16.02.2018;

Uditi, nella pubblica Udienza del 12.03.2024 il relatore Consigliere
Tommaso Parisi, l'Avvocato Luigi Pateri e l'Avvocato Marina Olla per
l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12
luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge
14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20
dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui
al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

La ricorrente, già in servizio presso l'Università degli Studi di Cagliari e collocata in quiescenza in data 01.10.2016, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l'Istituto previdenziale ha respinto l'istanza presentata il 06.06.2016, volta alla concessione della pensione privilegiata per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in quanto il menzionato istituto è stato abrogato ai sensi dell'articolo 6 del D.L. nr. 201 del 2011, convertito dalla Legge nr. 214 del medesimo anno.

Dagli atti risulta che con Decreto del Dirigente della Direzione per il Personale, Sezione Ricercatori, in seno al predetto Ateneo, nr. 1506 del 06.10.2010, veniva accertata a favore di parte attrice la dipendenza da causa di servizio della patologia "Esiti di frattura somatica di L3 e del IV e V metatarso piede destro", con conseguente pagamento dell'equo indennizzo.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice, dopo avere tratteggiato i principi generali che connotano la pensione privilegiata, evidenziando che la propria assistita ha prestato servizio presso la richiamata Università dall'01.08.1980 sino all'01.10.2016, ha dedotto, per un verso, che la suddetta disposizione abrogativa non è applicabile ai procedimenti per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio definiti in data anteriore all'entrata in vigore della fonte normativa in rassegna, per altro verso, che nell'ambito di applicabilità dei benefici previsti dall'articolo 2 della Legge nr. 539 del 1950, non sono compresi soltanto gli invalidi che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata o all'equo indennizzo, ma anche quelli che, avendo acquisito il riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio della relativa infermità, hanno acquisito titolo alla ascrizione ad una delle categorie indicate nella Tabella A allegata alla Legge nr. 313 del 1968, ancorché non sia stato ancora iniziato o portato a termine il procedimento di pensione di privilegio o di equo indennizzo. In ogni caso, il patrocinatore ha eccepito l'incostituzionalità del prefato articolo 6 del D.L. nr. 201 del 2011, laddove prevede l'attribuzione della pensione privilegiata unitamente al personale appartenente alle Forze Armate e categorie equiparate, riservando il beneficio in parola ad una ristretta tipologia di dipendenti senza alcuna valida motivazione, in palese violazione degli articoli 3 e 38 della Carta fondamentale.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 29.02.2024, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, replicando alle tesi avversarie.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In merito alla questione devoluta alla cognizione del Giudicante, la tesi postulata dalla difesa della ricorrente, che si è riferita, da un lato, alla circostanza che il suddetto Decreto nr. 1506 è stato adottato il 06.10.2010, quindi in epoca antecedente all'entrata in vigore del prefato articolo 6 del D.L. nr. 201 del 2011, dall'altro, ai principi rivenienti dall'articolo 2 della Legge nr. 539 del 1950, non coglie nel segno e deve essere disattesa.

In tale visuale, non è superfluo rammentare che nel predetto articolo 6 è stato lo stesso legislatore, che, nella sua insindacabile discrezionalità, ha disciplinato puntualmente ed in modo del tutto ragionevole e proporzionato la necessaria fase transitoria afferente all'entrata in vigore il 28.12.2011, a seguito della Legge di conversione nr. 214 del 2011, della disposizione in

rassegna, stabilendo in particolare che l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata fissata nel primo periodo non si applica, oltre agli appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Ne discende, quale diretto ed immediato corollario, che la fattispecie inerente all'odierna parte attrice non rientra pacificamente in alcuna delle tre ipotesi tassative contemplate dalla fonte normativa per salvaguardare i diritti già acquisiti ovvero acquisibili in presenza di determinate condizioni, tenendo conto, tra l'altro, da un lato, che le predette deroghe presuppongono indubbiamente, in funzione di una chiara e lineare esegesi concernente la loro articolata formulazione, la cessazione dal servizio del dipendente in epoca anteriore all'entrata in vigore del menzionato articolo 6 del D.L. nr. 201 del 2011 o comunque la pendenza del termine biennale per presentare la domanda decorrente dal necessario presupposto identificato dalla cessazione, dall'altro, che l'istanza per l'attribuzione della pensione privilegiata è stata inoltrata dalla ricorrente il 06.06.2016, pochi mesi prima del collocamento in quiescenza avvenuto l'01.10.2016.

Venendo infine alla questione di legittimità costituzionale invocata dal difensore nel gravame, la stessa si appalesa manifestamente infondata; quanto alla supposta violazione dell'articolo 3 della Carta fondamentale è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, con la Sentenza nr. 20 del 2018, per dirimere e dissipare qualsiasi dubbio al riguardo, mentre con riferimento

all'asserita lesione che sarebbe stata arrecata dalla disposizione in narrativa all'articolo 38, è sufficiente osservare che la pensione privilegiata identifica un beneficio economico ulteriore che avrebbe determinato, nel caso dell'odierna ricorrente, un incremento del trattamento pensionistico di base già spettante in relazione ai contributi versati, con il precipitato che la sua abrogazione non vulnera minimamente il principio in funzione del quale ogni lavoratore deve disporre di mezzi adeguati per le proprie esigenze di vita durante la vecchiaia.

Spese compensate in virtù della natura della controversia e delle oggettive difficoltà interpretative della normativa di settore, con riferimento alla specifica situazione fattuale di parte attrice destinataria di un provvedimento di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio emesso nel 2010.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso promosso da A. M. in quanto infondato.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 12.03.2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 13/03/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus